



AMBITO TERRITORIALE
DI LOCRI



Città di Locri
Comune Capofila

SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI DISABILI GRAVI

CAPITOLATO SPECIALE

ART. 1. OGGETTO E FINALITA' DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE

Il presente Capitolato regola il servizio di trasporto e accompagnamento di persone non autosufficienti e si pone come obiettivo principale quello di facilitare gli spostamenti di persone con notevoli compromissioni dell'autonomia al fine di favorire la fruizione di prestazioni sanitarie, socio-terapeutiche e riabilitative, educative, ricreative, occupazionali e/o finalizzate alla socializzazione e all'inclusione sociale.

ART. 2. DESTINATARI DEL SERVIZIO

Il servizio di trasporto sociale è rivolto a persone non autosufficienti per gravi limitazioni fisiche, psichiche e sensoriali, certificate, residenti nei Comuni facenti parte dell'Ambito Territoriale di Locri.

ART.3 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio di trasporto sociale può essere erogato mediante l'utilizzo di un "buono servizio" nominativo, concesso dall'Ambito Territoriale di Locri a persone non autosufficienti che ne fanno esplicita richiesta e che sono in possesso dei requisiti previsti dal relativo Avviso pubblico.

Il "buono servizio" è un titolo sociale che dà diritto all'acquisto del servizio di accompagnamento motorizzato, presso uno dei soggetti accreditati ed inseriti nell'albo degli enti accreditati istituito presso l'Ambito Territoriale di Locri – sezione Trasporto Sociale, a libera scelta del beneficiario.

Il trasporto deve essere eseguito con mezzi idonei, per un totale di chilometri e con le modalità che saranno specificati per ogni beneficiario dal personale competente dell'Ambito Territoriale di Locri, incaricato della gestione del servizio.

- Accesso al servizio, istruttoria ed esecuzione dell'intervento.

Si accede al servizio di trasporto sociale presentando apposita domanda, redatta sul predisposto modello, all'Ambito Territoriale di Locri. Con la domanda il richiedente deve indicare la motivazione, la destinazione del trasporto, le condizioni del beneficiario, nonché esprimere la scelta per il soggetto accreditato al servizio di trasporto da cui intende acquistarlo.

Una volta protocollata, la domanda viene inoltrata all'Ufficio di Piano dell'Ambito Territoriale che provvede ad affidarla al professionista assistente sociale incaricato alla gestione del servizio per l'istruttoria e la eventuale ammissione al servizio.

L'assistente sociale, analizzato il bisogno di accompagnamento, predispone una scheda di intervento contenente i dati del beneficiario, la finalità del trasporto, il luogo, il numero di servizi settimanali/mensili (laddove pianificati), indicazioni specifiche su giorni e orari di erogazione del servizio, indicazioni sull'automezzo da utilizzare. Detta scheda viene trasmessa all'ente erogatore scelto, per l'attivazione del servizio; contestualmente viene predisposto il buono servizio nominativo, con indicazione di tutti gli elementi dell'intervento, e consegnato al beneficiario.

I beneficiari possono utilizzare i buoni servizio solo ed esclusivamente presso l'ente erogatore scelto.

La richiesta del servizio, e la conseguente esecuzione delle prestazioni, devono avvenire tramite l'assistente sociale referente per l'Ambito Territoriale.

- Rapporti tra utenti ed operatori accreditati.

Al cittadino-utente è riconosciuta la più ampia ed autonoma facoltà di scelta e di interruzione del servizio con l'operatore prescelto, senza preavviso né penalità o ristori di sorta, ferma restando la motivazione dell'interruzione.

È onere del beneficiario, direttamente o tramite suo referente, comunicare in tempi utili all'operatore e all'assistente sociale dell'Ambito Territoriale, eventuali intervenuti impedimenti al trasporto concordato, sospensioni temporanee e interruzioni del servizio.

La revoca della scelta da parte del cittadino-utente, libera l'Ambito Territoriale da qualunque obbligo nei confronti del soggetto iscritto nell'Albo degli enti accreditati.

Il servizio può essere interrotto per modificazione delle condizioni del beneficiario, tale da far venir meno la necessità o il diritto al trasporto, accertata dal responsabile della gestione del servizio.

Il soggetto accreditato erogatore del servizio non può avanzare pretese di alcun genere per il servizio non reso per sospensione, interruzione, revoca.


ART.4. PERSONALE

Il personale da impiegare nel servizio dovrà essere munito di idoneità psico-attitudinali e professionalità secondo le normative vigenti, nonché di patente di guida valida per la categoria corrispondente all'automezzo da usare.

Per assicurare le prestazioni contrattuali, l'ente erogatore deve avvalersi di proprio personale in possesso dei requisiti di idoneità per il servizio di trasporto disabili in termini di formazione, qualificazione ed esperienza professionale idonea al servizio de quo, ed impiegarlo sotto la sua esclusiva responsabilità.

Il fornitore, inoltre, deve assicurare nei confronti dei propri lavoratori la piena applicazione del CCNL vigente ed impegnarsi ad assicurare il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione e protezione dei rischi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008, con riferimento alla natura ed ai contenuti dei servizi in questione.

Il personale impiegato deve fornire ausilio ai beneficiari nella salita e discesa dall'autoveicolo, allacciamento delle cinture di sicurezza, posizionamento ed ancoraggio carrozzine, ingresso ed uscita nei e dai luoghi oggetto del trasporto. Il personale, altresì, deve utilizzare le attrezzature di lavoro in conformità alla normativa vigente in materia di tutela della salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro.



Il soggetto fornitore del servizio si impegna a garantire l'immediata sostituzione in caso di assenza del personale per malattia, ferie, ecc., senza che ciò comporti alcun aggravio nei confronti delle spese da rendicontare all'Ambito Territoriale di Locri.

Il soggetto fornitore del servizio deve garantire un coordinatore con compiti di programmazione, gestione del servizio e referente nei confronti dell'Ambito Territoriale di Locri; quest'ultimo, mette a disposizione un professionista assistente sociale per l'istruzione delle richieste di accesso al servizio, la promozione degli interventi a favore dell'utenza, il collegamento con i coordinatori dei soggetti fornitori e le famiglie dei beneficiari e gli altri servizi coinvolti nel progetto.

ART.5. AUTOMEZZI

Gli automezzi dovranno essere idonei, omologati e abilitati all'uso, al fine di garantire la sicurezza del servizio.

Il trasporto deve essere erogato mediante automezzi attrezzati ed omologati per il trasporto di persone disabili, che dovranno garantire il massimo comfort per l'utente trasportato, sia per gli allestimenti interni che per il sistema di condizionamento per il periodo estivo ed invernale, dotati di pedana elettroidraulica, qualora necessaria, per il sollevamento di carrozzine. I mezzi dovranno essere altresì dotati di motore a basso inquinamento, adeguati alle norme europee.

L'erogatore del servizio deve, inoltre, garantire:

- la disponibilità di automezzi, con le caratteristiche suddette, sufficienti al trasporto degli utenti che ne operano la scelta;
- la perfetta efficienza degli automezzi utilizzati con particolare riferimento alle misure di sicurezza;
- aver effettuato nei termini previsti la revisione degli stessi;
- idonea copertura assicurativa nonché tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente per il trasporto di persone con disabilità.

ART.6. MODALITA' DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio di trasporto deve essere assicurato su tutto il territorio della Regione Calabria.

Il servizio di trasporto e accompagnamento deve essere effettuato dal domicilio dell'utente alla struttura/luogo di riferimento e viceversa, secondo le indicazioni riportate nella scheda di intervento e nel rispetto degli orari ivi indicati.


Le distanze dei percorsi sono calcolate a partire dalla sede del soggetto erogatore e sino al rientro in sede dell'automezzo utilizzato.

Nel caso di viaggi in contemporanea di più beneficiari verso il medesimo luogo di trasporto, i chilometri percorsi vengono suddivisi tra gli stessi e rendicontati in quota parte.

Nei viaggi di trasporto di beneficiari minorenni può essere prevista la presenza di un accompagnatore adulto di riferimento; la stessa previsione può essere applicata qualora il beneficiario necessiti di una persona di sostegno per le attività da svolgere nel luogo di destinazione.

È facoltà dell'assistente sociale responsabile della gestione del servizio interrompere/sospendere la prestazione qualora la stessa non si renda più necessaria, seppur precedentemente programmata, senza che l'ente erogatore abbia nulla a pretendere per gli eventuali trasporti non effettuati.

Sono riconosciute all'Ambito Territoriale di Locri ampie facoltà di controllo in merito all'adempimento puntuale e coerente dei programmi di lavoro previsti nonché al rispetto di tutte le norme contrattuali e contributive nei confronti degli operatori impiegati nel servizio.



ART.7. VALORE ECONOMICO DEL SERVIZIO E DURATA

Il valore economico complessivo del servizio è stimato in € 95.724,61, compresi tutti gli oneri, ed è finanziato con il Fondo Non Autosufficienza annualità 2013 della Regione Calabria.

Avrà la durata di mesi dodici e comunque nei limiti di budget assegnato e definito nella scheda progettuale approvata dalla Regione Calabria.

ART. 8. PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI

Le liquidazioni dei corrispettivi delle prestazioni effettivamente rese vengono effettuate mensilmente in favore dei soggetti erogatori, previa verifica da parte del responsabile del procedimento di quanto prodotto e dichiarato, entro trenta giorni dalla presentazione della rendicontazione che deve essere corredata da quanto previsto dall'Avviso pubblico.

L'Ufficio di Piano dell'Ambito Territoriale verifica, con ulteriori interventi di controllo, il rispetto degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della vigente normativa in materia, di cui il fornitore dovrà presentare apposita dichiarazione al momento della sottoscrizione della convenzione.

ART.9. STIPULA CONVENZIONE

I soggetti erogatori inseriti nell'albo degli enti accreditati presso l'Ambito Territoriale di Locri per il servizio di trasporto sociale sono autorizzati ad attivare la prestazione dopo la sottoscrizione di apposita convenzione dove sono precisate le disposizioni e le condizioni che regolano i rapporti tra le parti.

ART.10. PENALITA'


Il soggetto fornitore, nell'esecuzione delle prestazioni, si obbliga ad uniformarsi a tutte le disposizioni di legge, alle condizioni dell'Avviso pubblico e del presente Capitolato Speciale nonché del Disciplinare di Accreditamento.

In caso di inadempienze è facoltà dell'Ambito Territoriale irrogare una penale che sarà rapportata alla gravità dell'inadempienza.

In particolare, il soggetto fornitore, fatta salva ogni ulteriore sanzione di carattere penale o amministrativo, è soggetto a penalità quando:

- ritarda l'inizio del servizio richiesto e specificato;
- si rende colpevole di manchevolezze e deficienze nella qualità del servizio, comunque accertate dall'Ambito Territoriale;
- non assicura una presenza di operatori e/o automezzi necessari ad un corretto svolgimento del servizio;
- effettua in ritardo gli adempimenti prescritti nel caso di rilievo nei controlli, nel caso di invito al miglioramento delle prestazioni e all'eliminazione di difetti o imperfezioni del servizio;
- non ottempera a quanto previsto e concordato nella convenzione.

L'applicazione della penale è preceduta da specifica contestazione scritta da parte dell'Ambito Territoriale, inviata mediante posta elettronica certificata o a mezzo di raccomandata a.r. al soggetto erogatore, che ha cinque giorni di tempo, decorrenti dalla data di ricezione della contestazione, per presentare le proprie controdeduzioni e giustificazioni. Decorso infruttuosamente tale termine, o qualora le giustificazioni non siano ritenute congrue, il Responsabile dell'Ambito Territoriale irroga la penale.



Per tutti i casi previsti dal presente atto di applicazione di penali, il relativo importo può essere commutato in corrispondenti prestazioni di trasporto da utilizzarsi in favore dei beneficiari del servizio, a svantaggio dei quali si è verificata l'infrazione o l'inadempienza.

Qualora per le condizioni oggettive del servizio non sia possibile procedere alla commutazione di cui sopra, l'ammontare della penalità è addebitato sui crediti dell'erogatore derivanti dalla prestazione riferita al mese in cui è stata commessa l'infrazione o l'inadempienza.

ART.11. DIVIETO DI CESSIONE E SUB AFFIDAMENTO

I servizi devono essere gestiti direttamente dal soggetto che risulta iscritto nell'Albo dei soggetti accreditati per il servizio di trasporto sociale, essendo vietata ogni qualsiasi forma, anche parziale, di sub affidamento, cessione a terzi ed in generale ogni forma di contratto che affidi in tutto o in parte l'esecuzione o la gestione del servizio o di sue singole prestazioni a terzi.

La violazione del divieto di cui al presente articolo comporta la cancellazione dall'Albo dei soggetti accreditati.

L'Ambito Territoriale di Locri può autorizzare più soggetti accreditati per il servizio di trasporto sociale a collaborare tra di loro.

ART. 12. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del procedimento è il Dott. Antonio Marra, Responsabile dell'Ambito Territoriale di Locri.

